

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3200

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BOCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2004

—————

Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, sulla base del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 29 ottobre 2004 è stato firmato un secondo Trattato di Roma, che adotta una «Costituzione per l'Europa». Non sembra tuttavia che i cittadini del vecchio continente abbiano partecipato o siano stati particolarmente coinvolti dall'evento, sebbene la firma concluda un processo di lungo periodo e rappresenti - secondo le dichiarazioni ufficiali - un definitivo e organico assestamento di ordine costituzionale del primo ordinamento sovranazionale della storia moderna. Per giustificare una tale disaffezione si è più volte posto l'accento sul deficit democratico dei processi di integrazione dell'Unione e sulla mancanza di soluzioni adeguate in tema di nuovi diritti. Benchè sia vero che l'Unione debba trovare forme di responsabilità e di controllo politico più efficaci di quelle recepite nella Costituzione, e che le politiche sociali nel nuovo testo rimangano in ambiti ristretti e di faticosa applicazione, è necessario cogliere l'importanza di un esperimento istituzionale senza precedenti.

Dieci Stati dell'Unione europea sono già orientati a sottoporre al vaglio dei propri elettori il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica

Ceca, Spagna. Il dibattito relativo all'opportunità di indire un *referendum* è vivo e presente anche all'interno di altri paesi e governi. Basti pensare alla Finlandia o alla Polonia.

L'Unione europea è, del resto, chiamata ad incidere in modo determinante in tutte le sfere della vita quotidiana. Sembra, pertanto, opportuno e giusto che l'Italia, il paese più europeista nei sondaggi Eurostat, avvii un dibattito serio e approfondito sui processi di riforma e di integrazione europea, capace di coinvolgere non solo le istituzioni.

La Costituzione italiana non prevede un *referendum* di ratifica sui trattati europei. La legge per ratificare trattati internazionali è, anzi, espressamente esclusa da *referendum* a norma dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione. È allora necessario il varo di una legge costituzionale «ad hoc» che, data la rilevanza fondamentale della questione, in un momento nel quale associazioni, gruppi politici, attivisti dei diritti si muovono per contribuire alla creazione di uno «spazio pubblico europeo», permetta ai cittadini di esprimersi consapevolmente, senza per questo scardinare l'impianto del dettato costituzionale, né affidandosi ad una legge ordinaria di ratifica da approvarsi in fretta e furia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* di indirizzo avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre a *referendum* è il seguente: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione europea in una unione politica e federale, dotata di una forma di governo parlamentare, che affidi al Parlamento europeo la redazione di una carta costituzionale europea assumendo come base il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, che ripudi la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, che riconosca i diritti sociali e i nuovi diritti dei cittadini dell'Unione, promuovendo forme di inclusione per i cittadini extraeuropei?»

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nonchè nella legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse, positivo o negativo, verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria e politica. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.